

AVV. GIULIANO GIANNINI
AVV. GIOVANNI MORELLI

Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce

Tel. e Fax 0832/346679

PEC: avvocatogiulianogiannini@pec.it

morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-ROMA SEZ.III BIS

MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO RGN 8470/2021

Per i sigg.ri **PALLARA ALESSANDRA**, nata a Galatina il 11.11.1978 c.f. PLLLSN78S51D862Z e **DI SECLI' FEDERICA** nata a Tricase il 29.06.1983 c.f. DSCFRC83H69L419X, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, fax 0832387075) e Giuliano Giannini (C.F. GNNGLN74T10E506K; fax 0832-346679; pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Lecce, alla Via Sagrado, n. 6, giusta procura su separato foglio in calce al ricorso introduttivo del 19/8/2021

- Ricorrenti

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica e **USR PUGLIA Ufficio VI AT provincia di Lecce**, in persona del dirigente in carica

- Resistenti

E nei confronti di Palermo Concetta e Cogli Laura

- Controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI ex ART. 56 CPA

- del provv.to prot. n. 12021 del 18.08.2021, con cui l'USR PUGLIA Ufficio VI AT DI LECCE ha decretato l'esclusione dei ricorrenti dagli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS, formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADMM, ADSS, ADEE e

ADAA) nella provincia di Lecce, per la pretesa mancanza del titolo di specializzazione conseguito entro la data del 31/7/2021 (come previsto dall'art. 59 co 4 lett a) DL 73/21);

- degli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADMM, ADSS, ADEE e ADAA) nella provincia di Lecce, ove già pubblicati con atti di estremi ignoti, nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti;

-ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3/3/2021 avente ad oggetto la *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza del ministero dell'Istruzione del 10/7/2020, n. 60”* e dell'Avviso MI dell'8/7/2021 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei candidati, quali i ricorrenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione nel sostegno all'estero e che hanno avviato la procedura di riconoscimento in Italia del suddetto titolo entro il 31/7/2021;

-ove occorra, altresì, della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6/8/2021 e del DM 242 del 30/7/2021 per quanto di ragione e nei limiti di interesse;

-di ogni atto preordinato, collegato e conseguenziale, ivi compresi:

a) l'atto di avvio del procedimento di esclusione dell'USR Puglia AT Lecce prot. n. 11645 del 13/8/2021;

b) il provvedimento dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce prot. n. 12024 del 18/8/2021 di rigetto cumulativo di tutti i reclami proposti dai candidati avverso l'avvio del procedimento di esclusione.

NONCHE' ORA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI ex ART. 56 CPA

-degli Elenchi Aggiuntivi alla I Fascia delle GPS pubblicati in data 20/8/2021

dall'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce con provv.to prot. n. 12253 del 20/8/2021 nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti con riferimento agli insegnamenti ADSS;

-degli Elenchi Aggiuntivi alla I Fascia delle GPS ripubblicati ulteriormente in data 31/8/2021 dall'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce con provv.to prot. n. 12816 del 31/8/2021 nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti con riferimento agli insegnamenti ADSS;

-di ogni atto preordinato, collegato e consequenziale, ivi comprese eventuali ripubblicazioni di estremi ignoti dei predetti elenchi, sempre nella parte in cui non vi risultano inseriti i ricorrenti.

FATTO

I fatti sono quelli che si leggono nel ricorso proposto dai ricorrenti avverso il Decreto dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce del provv.to prot. n. 12021 del 18.08.2021, con cui l'USR PUGLIA Ufficio VI AT DI LECCE, pendente innanzi codesto Ecc.mo Giudicante con **NRG 8470/21**, che per completezza si trascrive di seguito come parte integrante del presente atto:

“ TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

RICORRONO

*I sigg.ri **PALLARA ALESSANDRA**, nata a Galatina il 11.11.1978 c.f. PLLLSN78S51D862Z e **DI SECLI' FEDERICA**, nata a Tricase il 29.06.1983 c.f. DSCFRC83H69L419X, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, fax 0832387075) e Giuliano Giannini (C.F. GNNGLN74T10E506K; fax 0832-346679; pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Lecce, alla Via Sagrado, n. 6, giusta procura su separato foglio da intendersi in calce al presente atto*

- Ricorrenti

*Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica e **USR PUGLIA Ufficio VI AT provincia di Lecce**, in persona del dirigente in carica*

- Resistenti

E nei confronti di Palermo Concetta e Cogli Laura

- Controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI ex ART. 56 CPA

- del provv.to prot. n. 12022 del 18.08.2021 , con cui l'USR PUGLIA Ufficio VI AT DI LECCE ha decretato l'esclusione dei ricorrenti dagli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS, formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADSS) nella Provincia di Lecce, per la pretesa mancanza del titolo di specializzazione conseguito entro la data del 31/7/2021 (come previsto dall'art. 59 co 4 lett a) DL 73/21);

- degli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADMM, ADSS, ADEE e ADAA) nella provincia di Lecce, ove già pubblicati con atti di estremi ignoti, nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti;

- ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3/3/2021 avente ad oggetto la "Costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza del ministero dell'Istruzione del 10/7/2020, n. 60" e dell'Avviso MI dell'8/7/2021 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei candidati, quali i ricorrenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione nel sostegno all'estero e che hanno avviato la procedura di riconoscimento in Italia del suddetto titolo entro il 31/7/2021;

- ove occorra, altresì, della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione

prot. n. 25089 del 6/8/2021 e del DM 242 del 30/7/2021 per quanto di ragione e nei limiti di interesse;

- di ogni atto preordinato, collegato e consequenziale, ivi compreso il provvedimento dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce prot. n. 12024 del 18/8/2021 di rigetto cumulativo di tutti i reclami proposti dai candidati avverso l'esclusione.

FATTO

Le ricorrenti, docenti precarie già inserite nelle Graduatorie provinciali per Supplenze (GPS) formate ex OM 60/20 per gli a.s 20/21 e 21/22, per gli insegnamenti curriculari, nel corso dell'a.s. 20/21 (la ricorrente Di Seclì) e nel corso dell'a.s. 17/18 (la ricorrente Pallara) hanno frequentato e conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento speciale su posti di sostegno.

Avendo interesse a far valere il predetto titolo ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di cui all'art. 10 dell'OM cit. hanno presentato la necessaria domanda nei termini previsti dal combinato disposto del DM 51 del 3.3.2021 e dall'Avviso MI di apertura delle funzioni di inserimento delle domande dell'8/7/2021.

Valga considerare al riguardo che le GPS di cui all'OM 60/20 hanno validità biennale e non è previsto un loro aggiornamento prima dell'a.s. 21/22.

L'unica eccezione è data dalla costituzione dei cd elenchi aggiuntivi.

L'art. 10 dell'OM cit. stabilisce infatti che, nelle more di ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1 luglio 2021 [rectius 31/7/2021 ai sensi del DM 242 del 30/7/2021, in attuazione della procedura straordinaria di cui all'art. 59.co 4 e 9 del DL n. 73 del 25/5/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106] possono richiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia" (Cfr. art. 10 co. 1 OM 60/20).

Solo per l'a.s. 21/22 il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 ha poi stabilito che nei

predetti elenchi aggiuntivi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021” (SIC!) (cfr. art. 59 co 4 lett. a) DL cit.).

Con Avviso MI dell’8/7/2021, in applicazione del DM 51/21, il Ministero ha, quindi, aperto le funzioni telematiche per la presentazione delle domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi, assegnando come termine ultimo le ore 14,00 del 24/7/2021.

Lo stesso Avviso ha, però, precisato che coloro che avrebbero conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 24/7/2021 avrebbero potuto iscriversi con riserva, da sciogliere a seguito della comunicazione via pec agli uffici di riferimento dell’avvenuto conseguimento del titolo.

Ebbene, se la ricorrente Pallara era già in possesso dell’abilitazione sulla materia e della specializzazione sul sostegno già dal giugno 2018, la ricorrente Di Seclì ha conseguito il titolo entro il 31/7/2021.

In sintonia con quanto previsto dal richiamato avviso la Di Seclì ha prima presentato domanda di inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi, sul presupposto della frequenza dei corsi di specializzazione, e, dopo aver conseguito il titolo, ha provveduto alla rituale comunicazione dello stesso nei termini previsti (1 agosto).

*Sempre entro il 31/7/2021 ha **avviato** anche il procedimento di riconoscimento del titolo in Italia, ai fini dell’inserimento nelle GPS, con apposita pec all’Ministero dell’Università e Ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.*

La ricorrente Pallara, invece, ha provveduto a dichiarare tutta la documentazione entro la scadenza dei termini previsti dalla procedura e cioè entro il 24.07.2021.

Insomma, hanno ritualmente presentato la domanda e documentato il

conseguimento del titolo entro il 31/8/2021 in sintonia con le disposizioni legislative e regolamentari di riferimento.

Avverso il provvedimento di esclusione hanno presentato le proprie osservazioni/reclami, tutte disattese con un unico provv.to di rigetto prot. n.12024 del 18/8/2021 in cui l'USR Puglia UST di Lecce ha sostanzialmente affermato che ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia non fosse sufficiente il solo titolo di specializzazione unito all'avvio del procedimento di riconoscimento dello stesso ma fosse necessario, altresì, il decreto definitivo di equipollenza ai fini della partecipazione alla procedura in esame.

Con provv.to dell'UST Lecce prot. n. 12022 del 18.08.2021 le ricorrenti sono state, infine, escluse dalla predetta procedura (vedi elenco allegato al provv.to cit.).

Ritenendo, però, tale esclusione assolutamente illegittima le stesse hanno interesse ad impugnare i provvedimenti in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 E 3 D.P.R. N. 189/2009; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 38 DEL D. LGS. N. 165/2001 (T.U.P.I.); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L. N. 1/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 12/2020; INCOMPETENZA; ECCESSO ED ABUSO DI POTERE, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA', SVIAMENTO DI POTERE.

Preliminarmente si eccepisce la nullità e/o comunque l'illegittimità dei provvedimenti con cui l'USR Puglia Ufficio VI AT di Lecce ha disposto la loro esclusione dagli elenchi aggiuntivi, arrogandosi la competenza nella valutazione della validità dei titoli esteri ed anticipando di fatto l'esito del procedimento di riconoscimento di equipollenza.

L'Ufficio scol.co Provinciale di Lecce motiva, infatti, il rigetto dei reclami

richiamando la nota M.U.R n. 25348 del 17/8/2021, avente ad oggetto i requisiti minimi utili ai fini del riconoscimento dei titoli conseguiti in Spagna e in Romania (cfr. nota prot. n. 12024 del 18/8/2021).

Nel decreto di esclusione richiama poi la nota MUR prot. n. 26309 del 29/09/20 di precisazione delle modalità di presentazione dell'istanza di equipollenza (cfr. prot. n. 12022 del 10.08.2021).

L'Ufficio Scol.co motiva l'esclusione, quindi, dando per scontato che i titoli documentati dai ricorrenti non potranno essere riconosciuti in Italia: tanto in maniera del tutto illegittima stante l'assoluta mancanza di competenza in materia.

Invero, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti (richiamate in epigrafe) e quanto recentemente statuito anche da Codesto Ecc.mo Giudicante, la competenza in merito alla valutazione dell'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero spetta unicamente al Ministero dell'Università e Ricerca ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (ex multis sent. n. 9389 del 25.08.21)

Dopo la separazione delle competenze tra i due dicasteri, sancita nel DL n. 1 del 9/1/2020, il Ministero dell'Istruzione è infatti estraneo alla procedura.

A maggior ragione non può esprimere al riguardo alcun legittimo parere neanche l'Ufficio Scolastico di Lecce in quanto amministrazione periferica del MI.

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato si appalesa pertanto nullo stante l'evidente incompetenza assoluta e/o comunque illegittimo.

***** ****

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 CO 4 DEL DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART 7 CO 4 LETT E) DELL'OM 60/20 (LEX SPECIALIS); VIOLAZIONE

E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE, COSÌ COME RECEPITE DAL D.LGS. N. 206/2007; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 26 E 53 DEL TFUE; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' NEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO DI POTERE, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; PERPLESSITA' DELL'AZIONE; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS ALLE PROCEDURE CONCORSUALI.

A) Come anticipato in narrativa, le ricorrenti hanno chiesto di essere inserite per l'a.s. 21/22 negli Elenchi aggiuntivi alla Prima Fascia delle GPS della provincia di Lecce, formate ai sensi della OM 60/20, per l'insegnamento su posti di sostegno.

Hanno conseguito il titolo nei termini previsti (31 Luglio) dall'art. 59 co 4 lett a) DL 73 del 25 maggio 2021 e lo hanno dichiarato con pec del 1/8/2021 all'Ufficio scolastico territoriale competente in sintonia con quanto previsto dall'Avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8/7/2021.

Entro il 31 luglio hanno, altresì, inviato al Ministero dell'Università e Ricerca, competente ratione materia, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, la pec di richiesta dell'equipollenza del titolo estero, avviando così entro tale data anche il relativo procedimento di riconoscimento.

Tanto in sintonia con quanto previsto dall'OM 60/20 (lex specialis della procedura di formazione delle GPS) e dal DL 73/21!

In vero, la ricorrente Pallara risultava già destinataria di sentenza di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero e di tanto ne ha data notizia nella domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi.

L'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M. 60/2020, in merito ai titoli conseguiti all'estero, stabilisce infatti che: "Qualora il titolo di accesso sia stato

conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, **occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**".

L'art. 59 co 4 del DL 73/21, poi, prevede espressamente che: "i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo [...] sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, co 6 bis, della L. 124/99, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021**" (cfr art. 59 co 4 DL cit.).

La ratio di tale disposizione speciale risiede nella necessità da parte dell'Amm.ne di far fronte ad un cronico fabbisogno di personale specializzato su posti di sostegno, stante l'impossibilità ogni anno di far fronte alle specifiche richieste delle scuole e degli alunni. La medesima ratio è invero condivisa anche dal DL 73/21 che, proprio al fine di garantire il maggior numero di personale specializzato, ha spostato in avanti (31/7 anziché 1/7) il termine originariamente previsto per l'aggiornamento degli elenchi aggiuntivi su sostegno. E tanto nella considerazione del ritardo (causa Covid) con cui molti corsi di perfezionamento dell'a.a. 20/21 si sarebbero conclusi.

D'altronde, è ormai prassi consolidata sopperire ogni anno alla copertura dei posti di sostegno anche attraverso personale privo di qualsivoglia titolo di specializzazione e di abilitazione, mercè l'utilizzo delle cd graduatorie

incrociate: si procede, cioè, ad una graduazione generalizzata di tutti i candidati inseriti in tutte le GPS, privi del titolo specifico, indipendentemente dalla classe di concorso di titolarità e unicamente in base al punteggio, per conferire incarichi anche annuali sui posti di sostegno.

Tali graduatorie vengono utilizzate in subordine rispetto agli elenchi di specializzati ma, stante l'elevata richiesta di personale, vengono comunque utilizzate ogni anno.

Ebbene, a distanza di un anno dalla pubblicazione dell'OM 60/20, in sede di attuazione dell'art. 10 della predetta OM 60/20, è intervenuto il DM 51/21 volto alla regolamentazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS riservati ai candidati che, nelle more di validità delle predette graduatorie (biennale), hanno conseguito il titolo di abilitazione e/o il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

Ai predetti candidati viene consentito di aggiornare la propria posizione in virtù del nuovo titolo e di inserirsi in una fascia aggiuntiva alla prima costituita dagli abilitati e/o dagli specializzati (ovvero dei candidati in possesso dei prescritti titoli già alla data di pubblicazione delle prime GPS nell'a.s. 20/21).

Come è facile arguire, l'art. 10 dell'OM 60/20 e il DM 51/21 condividono la medesima ratio innanzi già evidenziata, e cioè quella di garantire il numero di personale specializzato più alto all'interno delle graduatorie da cui attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato su posti di sostegno a garanzia del buon andamento dell'Amministrazione e di un agire razionale, logico ed efficiente.

Con riferimento all'insegnamento su posti di sostegno, si appalesa, invero, fondamentale la provvista di personale specializzato anche a tutela degli alunni che abbisognano di essere accompagnati nei percorsi di formazione da personale altamente specializzato.

Ebbene, fermo l'intento delle disposizioni generali di riferimento, l'Ufficio scolastico provinciale di Lecce ha adottato il provvedimento di esclusione,

oggetto della presente impugnativa, muovendosi in senso contrario alle disposizioni.

Sia nella nota di avvio del procedimento che nel definitivo provvedimento di esclusione ha sostenuto che i titoli di sostegno dichiarati dai ricorrenti, seppur conseguiti entro il 31/7/2021, non risultano validi ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi perché ancora privi di un riconoscimento formale nel nostro paese.

Ebbene, tale motivazione si appalesa assurda, oltre che illogica e comunque del tutto scollata dalla normativa di riferimento.

Avendo i candidati conseguito il titolo negli ultimi giorni di Luglio, era praticamente impossibile per gli stessi ottenere contestualmente anche un decreto di riconoscimento in Italia.

Così hanno avviato il relativo procedimento chiedendo, nelle more, di essere inserite con riserva in attesa del provvedimento finale, **come peraltro espressamente previsto già dall'anno precedente dalla stessa OM 60/20 (vedi art. 7 co cit.).**

D'altronde lo stesso Ministero con il DM 51/21 e l'avviso dell'8 Luglio ha previsto la possibilità di presentare la domanda con riserva entro il termine del 24 luglio, salvo integrarla, successivamente, con la comunicazione entro il 1/8/2021 del titolo conseguito entro il 31/7, **e tanto senza specificare e/o limitare l'applicazione della predetta disposizione unicamente ai titoli conseguiti in Italia.**

Ove però detta limitazione risulti implicita nelle disposizioni innanzi richiamate le stesse si appalesano certamente illegittime in quanto viziate da un evidente eccesso di potere per disparità di trattamento, non solo rispetto a quanti hanno conseguito il titolo in Italia entro il 31/7/2021 ma, soprattutto, rispetto a quanti hanno conseguito il titolo di specializzazione estero nell'a.s. 20/21 che sono stati comunque inseriti nelle GPS, senza il riconoscimento dell'equipollenza in Italia, in virtù del richiamato art. 7 dell'OM 20/20 e tutt'ora risultano ivi

inseriti.

B) Una tale evidente disparità di trattamento si pone in contrasto anche con la disciplina comunitaria in materia di circolazione di lavoratori e professioni e riconoscimento di titoli di formazione e professionali.

I provvedimenti impugnati oltre ad essere ingiustificatamente discriminatori violano i precetti fondamentali del TRATTATO EUROPEO (TFUE art. 26 e 53) e della DIRETTIVA 2005/36/CE (posta alla base delle disposizioni dell'OM 60/20 inopinatamente messe in discussione oggi).

L'art. 13 della DIRETTIVA 2005/36/CE, in particolare, formalizza un principio fondamentale ai fini della libera circolazione delle professioni all'interno della comunità europea ovvero l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, nonché la tendenziale piena equiparabilità, salvo eventuali misure compensative, tra titoli professionali e culturali del medesimo livello acquisiti in paesi diversi dell'Unione.

Fermi pertanto tali principi, volti ad evitare ogni forma di preclusione discriminatoria, certamente, non si rinvencono nella vicenda ragioni valide per discriminare candidati che hanno conseguito il titolo in Italia e candidati che hanno conseguito analogo titolo all'estero.

Tanto più se si considera che l'anno precedente, la stessa Amm.ne (vedi art. 7 dell'OM 60/20) ha espressamente affermato la relativa equiparazione riconoscendo come utile ai fini dell'inserimento negli elenchi di specializzati delle GPS anche il titolo estero ancora in corso di riconoscimento in Italia.

C) L'esclusione dei ricorrenti si pone in contrasto, inoltre, con la lettera dell'OM 60/20.

Secondo l'art. 7 comma 4lett. e), in attesa della determinazione sul riconoscimento, l'Amministrazione è infatti tenuta ad includere negli elenchi aggiuntivi il docente che abbia conseguito un titolo all'estero entro i termini previsti, anche se con riserva.

Non vi è, invero, alcuna norma e/o disposizione, anche regolamentare, che

abbia legittimamente modificato tale regola.

LE UNICHE NORME DI RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA IN ESAME SONO QUELLE CONTENUTE NEL BANDO (OM 60/20 - LEX SPECIALIS) che espressamente riconoscono il diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura con il titolo ancora in fase di riconoscimento.

Il DM n. 51/21 avrebbe dovuto definire sempre nei limiti della lex speciali (art. 7 comma 4, lett e), invece, solo le modalità di aggiornamento degli elenchi aggiuntivi ai sensi dell'art. 10 dell'OM 60/20, ma sempre nel rispetto dei criteri stabiliti dalla predetta O.M..

D'altronde, in questo senso, si sono mossi alcuni Uffici territoriali che nel procedere al reinserimento dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, sebbene con l'intento di evitare un contenzioso seriale, hanno comunque ritenuto fondati alcuni reclami del tutto analoghi a quelli inoltrati dai ricorrenti ed illegittimamente rigettati dall'Ufficio scolastico di Lecce (cfr. provvedimento di reinserimento dell'UST di Chieti-Pescara).

D) Ove, invece, l'esclusione venga riferita alla lettera del DM 51/21, nonché Del DM 242/21 e dell'Avviso dell'8/7/2021, evidente si appalesa la illegittimità di tali disposizioni regolamentari nella parte in cui non prevedono espressamente, ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi, l'utilità del titolo di studio estero congiunto alla richiesta di riconoscimento nel nostro paese (condizione questa già prevista dall'art. 7 co dell'OM 60/20).

Evidente in particolare si appalesa la violazione del DL 73/21 di riferimento e dell'OM 60/20.

Valga ricordare, infatti, che la norma di riferimento dell'intera procedura di formazione e aggiornamento delle GPS rimane pur sempre l'OM 60/20, mentre il DM 51/21 è stato adottato in applicazione dell'art. 10 dell'OM 60/20, unicamente al fine di disciplinare l'ulteriore fase dell'aggiornamento annuale.

Non vi è dubbio, quindi, che l'unica norma di riferimento per l'intera procedura e così anche per la procedura di aggiornamento annuale rimanga l'OM 60/20

in quanto lex Specilis.

Sicché, le regole in essa contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. TAR Lazio Sent. n. 1910 19/2/2018).

Concludendo, non è ammissibile alcuna integrazione del Bando iniziale, tantomeno, come nella specie, in senso peggiorativo, atteso che la mancata precisazione da parte del DM 51/21, limita fortemente la platea dei partecipanti a discapito del favor participationis inizialmente voluto con l'OM 60/20 e soprattutto delle aspettative di quanti, proprio in virtù del combinato disposto degli artt. 7 e 10 dell'OM 60/20 hanno intrapreso con enormi sacrifici i percorsi di specializzazione all'estero.

ISTANZA DI SOSPENSIONE, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTEARI EX ART. 56 CPA

Le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus.

Il danno grave ed irreparabile si appalesa evidente ove si consideri che l'atto impugnato preclude ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS e di accedere alla procedura ancora in corso volta al conferimento degli incarichi annuali su posti di sostegno per l'a.s. 21/22.

Entro il 21/8/2021, infatti, tutti i candidati inseriti nelle GPS sono stati chiamati ad esprimere un ordine di preferenze ai fini del conferimento delle supplenze in

vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, supplenze che verranno conferite in base all'ordine di graduatoria.

Tutti posti di sostegno verranno coperti anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie c.d. "incrociate" e tanto a discapito degli attuali ricorrenti in possesso di un titolo riconosciuto a livello europeo.

Pertanto tale preclusione compromette in modo grave ed irreparabile le loro chance con il conseguente aggravamento del loro stato di precarietà in cui attualmente versano.

Ma non solo.

Tale danno viene ulteriormente aggravato dall'impossibilità di accumulare ulteriore servizio specifico nel predetto insegnamento, anche in vista di un futuro ulteriore aggiornamento delle predette graduatorie provinciali e/o partecipazione alle imminenti procedure concorsuali (previste dall'art. 59 co 10 DL 73/21).

Evidente, invero, si appalesa l'utilità di un provvedimento cautelare anche per l'Amm.ne che eviterebbe di rinnovare le procedure a distanza di tempo, all'esito di un auspicato accoglimento della presente impugnativa nella fase di merito.

Insomma, la tutela cautelare nella vicenda garantirebbe tutela effettiva degli interessi dei ricorrenti ma anche dell'amm.ne.

Non va sottaciuto che la vicenda in questione compromette gravemente i diritti soggettivi di tutti i discenti bisognosi del sostegno che con i provvedimenti amministrativi qui censurati, verranno privati di un docente specializzato.

Per quanto evidenziato, si ritiene indispensabile ordinare all'Amm.ne resistente di disporre il reinserimento dei ricorrenti con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS valide per l'a.s. 21/22, in attesa del riconoscimento del titolo estero conseguito, e con il punteggio agli stessi spettante in virtù di una corretta valutazione dello stesso.

Il tutto, ovviamente, con ogni beneficio derivante dall'inserimento in graduatoria ivi compreso quello assuntorio.

Stante peraltro la circostanza che, al momento, risulta ancora in lavorazione da parte del sistema informatico la procedura di conferimento degli incarichi ex DL 73/21, procedura che si dovrà concludere (ex art. 12 OM 60/20) entro l'inizio del nuovo anno scolastico (1/9/21) si invoca l'adozione delle predette misure cautelari con decreto monocratico ex art. 56 CPA.

Si segnala che in vicende del tutto analoghe alla presente Codesto Ecc.mo Giudicante ha concesso la tutela cautelare ex art. 56 c.p.a. (decreto cautelare n. 4443/21 e 4459/21).

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso e per l'effetto, gradatamente, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione e concessione di misure cautelari ex art. 56 CPA aventi ad oggetto l'obbligo per l'Amm.ne resistente di reinserire i ricorrenti, con riserva, negli Elenchi Aggiuntivi di Sostegno delle GPS formati per l'a.s. 21/22 dall'UST della Provincia di Lecce, con il punteggio loro spettante in virtù del titolo di specializzazione conseguito entro il 31/7/2021, con ogni conseguente diritto, anche assuntorio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso attiene ad esclusione da procedure concorsuali ed ha valore indeterminato e pertanto è soggetta al C.U. di € 325,00.

I sottoscritti procuratori dichiarano altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto."

Orbene, con i presenti motivi aggiunti i ricorrenti hanno interesse ad impugnare anche i provvedimenti prot. n. prot. n. 12253 del 20/8/2021 e prot. n. 12816 del 31/8/2021 dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce nonché gli elenchi aggiuntivi alle GPS di Sostegno I fascia ADEE ADAA ADMM ADSS, ripubblicati con i

predetti Decreti, nella parte in cui non risultano essere inseriti con il punteggio loro spettante in virtù del titolo di specializzazione ritualmente conseguito e documentato entro i termini prescritti.

Tanto per i medesimi motivi già esplicitati nel ricorso introduttivo ed innanzi riportati, ai quali espressamente si rinvia, e comunque anche per

III) ILLEGITTIMITA' DERIVATA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, PERPLESSITA', CONTRADDITTORIETA', IRRAZIONALITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

I vizi di legittimità da cui è affetto il Decreto di depennamento dei ricorrenti, già lamentati nel ricorso introduttivo, si riverberano inevitabilmente anche sulle graduatorie definitive (rectius Elenchi Aggiuntivi di I Fascia) di sostegno ripubblicate dall'UST di Lecce in data 20/8/2021 e 31/8/2021, con decreti prot. n. 12253 del 20/8/2021 e prot. n. 12816 del 31/8/2021, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti.

Da tanto l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con il presente atto, nei limiti di interesse, atteso che confermano di fatto l'esclusione impugnata.

Valga ribadire in questa sede che tutti i ricorrenti sono in possesso di un titolo di specializzazione entro la data di scadenza di aggiornamento delle graduatorie di riferimento, ed in attesa della conclusione della pratica di riconoscimento avviata nei termini, **al pari degli altri candidati che pure hanno conseguito il titolo di specializzazione estero nell'a.a. 19/20 e che sebbene ancora in attesa del riconoscimento in Italia del predetto titolo hanno fatto domanda di inserimento nelle GPS nell'a.s. 20/21 in virtù dell'clausola di salvaguardia di cui all'art. 7 co 4 lett e) dell'OM 60/20.**

Tali candidati risultano inseriti anche negli elenchi aggiuntivi di I fascia nonostante non abbiano ancora ricevuto il formale riconoscimento.

Da tanto l'innegabile quanto illegittima disparità di trattamento nei confronti degli odierni ricorrenti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTEARI EX ART. 55 CPA.

Già con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno chiesto la tutela cautelare monocratica. La relativa istanza è stata rigettata con decreto n. 4490/2021 anche sul presupposto che gli stessi mancavano di un riconoscimento in Italia del titolo estero alla data del 31/7 (scadenza dei termini). Sul punto appare opportuno evidenziare che il riconoscimento formale del titolo in Italia non è necessario secondo l'OM 60/20 essendo sufficiente solo l'avvio della relativa pratica. A riprova di tanto si pone la circostanza che in virtù del più volte richiamato art. 7 co 4 lett. e) del BANDO risultano ancora oggi inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia - sostegno docenti che hanno conseguito il titolo all'estero ma che non hanno ancora ottenuto il necessario riconoscimento in Italia.

La riproposizione della richiesta di misure cautelari monocratiche si rende peraltro doverosa in considerazione del fatto che per altri ricorsi analoghi è stata concessa (cfr **decreti cautelari n. 4443/21; 4459/21; DA ULTIMO VEDI DECRETO CAUTELARE 4538/21**). **In esecuzione di tali prime pronunce ha subito disposto il reinserimento dei candidati beneficiari (vedi decreto USR Puglia prot. n. 12741 del 30/8/2021 di esecuzione al Decreto Cautelare 4484/21 reso sul Ricorso analogo al presente RGN 8469/21).**

In particolare si ritiene opportuno garantire (almeno sino alla data della prima udienza fissata per tutti i predetti ricorsi al 5/10/2021) la parità tra i candidati che hanno proposto la medesima impugnativa.

Pertanto si chiede nuovamente di ordinare all'Amm.ne resistente di disporre il reinserimento dei ricorrenti con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS valide per l'a.s. 21/22, in attesa del riconoscimento del titolo estero conseguito, e con il punteggio agli stessi spettante in virtù di una corretta valutazione dello stesso.

Il tutto, ovviamente, con ogni beneficio derivante dall'inserimento in

graduatoria ivi compreso quello assuntorio.

Tale richiesta è motivata anche dalla circostanza che a breve si concluderanno le procedure di conferimento degli incarichi ex DL 73/21 (procedura che si dovrà concludere (ex art. 12 OM 60/20) e che i posti disponibili ai predetti fini verranno presumibilmente tutti occupati.

Nell'impossibilità di procedere ad un rifacimento delle operazioni e spostamento dei docenti dopo il 5/10, ovvero ad attività didattiche, **si invoca l'adozione delle predette misure cautelari con decreto monocratico ex art. 56 CPA.**

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti e per l'effetto, gradatamente, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione e concessione di misure cautelari ex art. 56 CPA aventi ad oggetto l'obbligo per l'Amm.ne resistente di reinserire i ricorrenti, con riserva, negli Elenchi Aggiuntivi di Sostegno delle GPS formati per l'a.s. 21/22 dall'UST della Provincia di Lecce, con il punteggio loro spettante in virtù del titolo di specializzazione conseguito entro il 31/7/2021, con ogni conseguente diritto, anche assuntorio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso attiene ad esclusione da procedure concorsuali ed ha valore indeterminato e pertanto è soggetta al C.U. di € 325,00.

I sottoscritti procuratori dichiarano altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce-Roma, 03/09/2021

Avv. Giovanni Morelli

Avv. Giuliano Giannini

**MORELLI
GIOVANNI**

Firmato
digitalmente da
MORELLI GIOVANNI
Data: 2021.09.03
12:11:38 +02'00'

**Giuliano
Giannini**

Firmato digitalmente
da Giuliano Giannini
Data: 2021.09.03
12:04:34 +02'00'